

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti: comunque effettuato.*

**56. 77.** Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: e la conseguente inapplicabilità, sino a n. 502, con le seguenti: e la conseguente riduzione del 30 per cento degli emolumenti loro spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.*

**56. 78.** Fioroni, Signorino, Giannotti, Saia, Bolognesi.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: la conseguente inapplicabilità fino a: 19 luglio 1995, n. 502, con le seguenti: una sanzione amministrativa pari ai due terzi di quanto restituito dal dirigente del ruolo sanitario al quale è stata comminata la sanzione amministrativa prevista dal comma 6 del presente articolo.*

**56. 79.** Bonato, Giordano.

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

**56. 80.** Malavenda.

*Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.*

**56. 81.** Signorino, Fioroni, Saia, Bolognesi.

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: , secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 8,*

**56. 83.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Per coloro che hanno specializzazioni mediche diverse da quelle relative alla posizione funzionale d'impiego con il SSN non vi sono vincoli di incompatibilità al di fuori degli orari di servizio.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**56. 125.** (ex 53. 50.) Massidda.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore quando saranno resi disponibili in tutte le strutture sanitarie pubbliche locali adeguati allo svolgimento della professione intramuraria dei medici ospedalieri.

*Conseguentemente al D.d.l. C. n.5266, articolo 2, comma 2, gli importi indicati nella Tabella A sono ridotti nella seguente misura:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 450 miliardi;  
2000: — 200 miliardi;  
2001: — 150 miliardi.

Ministero della Pubblica Istruzione:

1999: — 300 miliardi;  
2000: — 200 miliardi;  
2001: — 100 miliardi.

Ministero Affari Esteri:

1999: — 90 miliardi;  
2000: — 60 miliardi;  
2001: — 30 miliardi.

**56. 84.** Cuccu.

*Sopprimere i commi da 8 a 13.*

**56. 85.** Malavenda.

*Segue una serie di 110 emendamenti a firma Malavenda recanti tutti soppressione con diverse continuazioni, dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.*

*Sopprimere il comma 8.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\* **56. 86.** Bono, Paolone, Mazzocchi, Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Del Mastro.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **56. 88.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 8 dopo le parole:* Il Ministro della Sanità *aggiungere le seguenti:* sentito il parere del Consiglio superiore di Sanità e della Federazione Nazionale Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO) e previa approvazione delle competenti commissioni parlamentari.

**56. 129.** (ex 53. 47). Massidda.

*Al comma 8 dopo le parole:* Il Ministro della Sanità *sentite aggiungere le seguenti:* le competenti Commissioni parlamentari.

**56. 89.** Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del barone.

*Al comma 8, dopo le parole:* le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, *aggiungere le seguenti:* e le Commissioni parlamentari competenti.

**56. 90.** Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

*Al comma 8 sostituire le parole da:* definisce fino alla fine del comma con le

*seguenti:* disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni indicate dai commi 6 e 7, anche al fine di:

a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza;

b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate.

**56. 91.** Signorino, Fioroni, Saia, Bolognesi.

*Sopprimere il comma 9.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**56. 92.** Bono, Paolone, Mazzocchi.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Il personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che eserciti l'opzione per la libera professione extramuraria o che l'abbia già esercitata e non intende revocarla, è collocato, per i successivi quattro anni, nel regime di impegno a tempo definito, anche per quanto riguarda la disponibilità oraria. È data facoltà ai destinatari del presente comma di esercitare al 1° febbraio di ogni anno la revoca dell'opzione manifestata per la professione extramuraria.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.**

**56. 93.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 9, sopprimere il primo periodo.*

**56. 94.** Malavenda.

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica aggiungere le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**56. 95.** Signorino, Fioroni, Saia, Bolognesi.

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: luglio 1980, n. 382 aggiungere le seguenti: ed a quello di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.*

**56. 97.** Polizzi, Pampo, Bono.

*Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.*

\* **56. 98.** Malavenda.

*Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.*

\* **56. 99.** (0. 53. 61. 29. Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica devono comunicare al Parlamento, ogni 6 mesi, il rendiconto delle risorse che si rendano disponibili e la loro destinazione.*

**56. 100.** Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

*Sopprimere il comma 10.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\* **56. 101.** Paolone, Bono, Mazzocchi, Conti, Carlesi.

*Sopprimere il comma 10.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**

\* **56. 102.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, sopprimere il primo e secondo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**56. 104.** Filocamo.

*Al comma 10, sopprimere il primo periodo.*

**56. 105.** Malavenda.

*Al comma 10, primo periodo sopprimere le parole da, al primo periodo, È confermato fino a, al quarto periodo, In particolare.*

*Conseguentemente:*

*Sopprimere il comma 11.*

*Al ddl. 5266 (legge finanziaria), tabella A Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:*

1999: 290 miliardi;  
2000: 255 miliardi;  
2001: 170 miliardi.

**56. 106.** Testa.

*Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.*

**56. 107.** Malavenda.

*Al comma 10, secondo periodo sostituire le parole da: della quota sino a n. 502, con le seguenti: degli emolumenti spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.*

\* **56. 108.** Signorino, Fioroni, Saia, Bolognesi.

*Al comma 10, sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.**

**56. 109.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.*

**56. 110.** Malavenda.

*Al comma 10, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché ad autorizzare il personale della dirigenza del ruolo sanitario che ha optato per l'esercizio della libera professione intramuraria ad utilizzare, per il pieno svolgimento della medesima attività, il proprio studio professionale per conto dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera.

**56. 111.** (ex 53. 56). Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

*Sopprimere il comma 11.*

**56. 113.** (ex 0. 53. 61. 13) Bono, Paolone, Mazzocchi.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:* delle risorse che si renderanno disponibili sui fondi aziendali *con le parole:* delle complessive risorse che si renderanno disponibili.

**56. 150.** Governo.

*Al comma 11, primo periodo, dopo le parole:* diploma di laurea in medicina e chirurgia *aggiungere le seguenti:* e del di-

ploma di specializzazione per l'area a cui vengono destinati.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**56. 114.** Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Massidda, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 11, primo periodo sopprimere le parole da:* nonché , *in misura non fino a:* di cui al comma 5.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.**

**56. 115.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 11, primo periodo sopprimere la parola:* nazionali.

**56. 116.** (ex 0. 53. 61. 30) Giancarlo Giorgetti, Cè.

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

**56. 117.** Conti, Carlesi, Delmastro delle Vedove.

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

*11-bis.* In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario le norme di cui al presente articolo non si applicano alla provincia di Bolzano che provvede nell'ambito delle proprie competenze. Alla regione Valle d'Aosta e alla provincia di Trento i principi di cui al presente articolo sono attuati secondo quanto disposto dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Non si applicano le disposizioni di carattere finanziario.

**56. 125.** Zeller, Brugger, Caveri, Widmann, Detomas.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sopprimere il comma 12.*

**56. 118.** (ex 0. 53. 61. 14). Bono, Paolone, Mazzocchi.

*Al comma 12, sostituire le parole: per un importo massimo con le seguenti: nella misura di.*

**56. 119.** Signorino, Fioroni, Saia, Bolognesi.

*Al comma 13, all'inizio, inserire il seguente periodo: Sono fatte salve le norme della legge recante delega al Governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale.*

**56. 151.** Governo.

*Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:*

ART. 56-bis.

*(Regime contributivo delle prestazioni assistenziali socio-sanitarie).*

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale, non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione. In questo caso i divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati dal 29 dicembre 1993 al 31 dicembre 1998. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto la materia disciplinata dal comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle

spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

**56. 03.** La Commissione.

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 200 miliardi;  
2000: — 200 miliardi;  
2001: — 200 miliardi.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

#### COMPENSAZIONI

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

*All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;  
2000: — 500;  
2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;  
2000: — 100;  
2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;  
2000: — 100;  
2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:	<i>All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.</i>
1999: — 100;	
2000: — 100;	
2001: — 100.	
Ministero della pubblica istruzione:	<b>Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.</b>
1999: — 100;	
2000: — 100;	
2001: — 100.	<i>All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:</i>
Ministero dei trasporti e della navigazione:	Presidenza del Consiglio dei ministri:
1999: — 100;	1999: — 100;
2000: — 100;	2000: — 100;
2001: — 100.	2001: — 100.
Ministero per le politiche agricole:	Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
1999: — 100;	1999: — 500;
2000: — 100;	2000: — 300;
2001: — 100.	2001: — 200.
Ministero dell'ambiente:	Ministero per le politiche agricole:
1999: — 50;	1999: — 200;
2000: — 50;	2000: — 200;
2001: — 50.	2001: — 200.
Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:	Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
1999: — 100;	1999: — 300;
2000: — 100;	2000: — 200;
2001: — 100.	2001: — 100.
Totale:	Totale:
1999: — 1.250;	1999: — 1.100;
2000: — 1.250;	2000: — 800;
2001: — 1.250.	2001: — 600.
<b>Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.</b>	<b>Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.</b>

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.**

*I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.*

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.**

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-C.C.D.

*Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14 per cento (vale 360 miliardi).*

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: — 1.490.000;  
2000: — 4.897.000;  
2001: — 4.897.000.

#### **Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista*

*dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.*

#### **Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento (vale 360 miliardi).*

#### **Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.*

#### **Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.*

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: — 1.490.000;  
2000: — 4.897.000;  
2001: — 4.897.000.

#### **Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.**

## COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

*All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

*7-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si inten-

dono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dal-

l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

*Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:*

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:*

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

#### **Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:*

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.*

#### **Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.*

**Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.*

**Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.*

**Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*(A.C. 5267 – sezione 35)*

**ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 57.

*(Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori).*

1. Al fine di razionalizzare la funzione erogatoria dei trattamenti assistenziali e previdenziali obbligatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze di ogni ente gestore in materia di accertamento del diritto, di determinazione della misura dei trattamenti e di rapporti con i soggetti titolari dei trattamenti stessi, sono definiti i rapporti fra gli enti interessati per l'unificazione dei pagamenti delle seguenti prestazioni:

a) trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;

c) trattamenti pensionistici a carico dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi;

d) trattamenti a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, della gestione previdenziale per i dipendenti delle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

e) trattamenti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) trattamenti pensionistici di guerra liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni;

g) rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali attribuite dagli enti gestori delle relative forme assicurative;

h) pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva;

i) trattamenti pensionistici gestiti dall'ENPALS.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle prestazioni erogate dagli enti privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, e, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere estese a ulteriori trattamenti previdenziali obbligatori.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 57.

*Sopprimerlo.*

#### **Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**57. 4.** ( ex 0. 53. 61. 15) Bono, Mazzocchi, Paolone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**57. 1.** Duilio.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere estese a ulteriori trattamenti previdenziali obbligatori.*

**57. 5.** Bonato, Giordano, Cangemi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*2-bis.* I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono versare entro il 30 giugno 1999 i contributi e/o premi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, nella misura del

6 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

*2-ter.* La regolarizzazione può avvenire, per debiti di importo fino a lire 1 miliardo, in quattro rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1999, la seconda entro il 31 luglio 1999, la terza entro il 30 settembre 1999 e la quarta entro il 30 novembre 1999; per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 10 miliardi, in sei rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1999, la seconda entro il 31 luglio 1999, la terza entro il 30 settembre 1999, la quarta entro il 30 novembre 1999, la quinta entro il 31 gennaio 2000 e la sesta entro il 31 marzo 2000; per debiti di importo superiore ai 10 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire, in otto rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1999, la seconda entro il 31 luglio 1999, la terza entro il 30 settembre 1999, la quarta entro il 30 novembre 1999, la quinta entro il 31 gennaio 2000, la sesta entro il 31 marzo 2000, la settima entro il 31 maggio 2000 e l'ottava entro il 31 luglio 2000; per debiti di importo superiore ai 20 miliardi di lire, in dieci rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1999, la seconda entro il 31 luglio 1999, la terza entro il 30 settembre 1999, la quarta entro il 30 novembre 1999, la quinta entro il 31 gennaio 2000, la sesta entro il 31 marzo 2000, la settima entro il 31 maggio 2000, l'ottava entro il 31 luglio 2000, la nona entro il 30 settembre 2000 e la decima entro il 30 novembre 2000.

*2-quater.* La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi e dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

**57. 2.** Paolo Colombo, Roscia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riapertura dei termini di cui all'articolo 4 della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, a favore dei soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che risultino debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di ottobre 1998.

**57. 3.** Roscia, Paolo Colombo.

*Aggiungere, in fine, aggiungere il seguente comma:*

Le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1999.

Gli oneri conseguenti al minor afflusso contributivo connesso alla trasformazione dei contratti a termine di cui al comma 1 in contratti a tempo indeterminato disciplinati dall'articolo 59, comma 28, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono, nei limiti di 4 miliardi di lire, posti a carico del fondo dell'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Ai fini di ottenere il rimborso dei contributi fiscalizzati relativi agli anni 1998-

2001, INPGI presenterà, al termine di ogni anno finanziario, apposita documentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**57. 400.** Il Governo.

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

*All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dal-

l'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi

contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7

aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte

unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*(A.C. 5267 - sezione 36)*

#### ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 58.

*(Estensione degli incentivi  
pubblici alle imprese sociali).*

1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede con proprio decreto a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione alle imprese senza fine di lucro operanti nei settori dell'assistenza, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi, dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.

#### EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 58.

*Sopprimerlo.*

**58. 1.** (ex 54. 2.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Sopprimerlo.*

- 58. 2.** (ex 54. 7.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Sopprimerlo.*

- 58. 3.** (ex 54. 5.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Sopprimerlo.*

- 58. 4.** Malavenda.

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione alle imprese senza fine di lucro operanti nel settore dell'assistenza, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, della tutela dell'ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi, dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme per le imprese operanti nei medesimi settori.

2. Il Ministro del lavoro, sentito il Ministro delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 1999, stabilisce i criteri, le modalità e i limiti per l'estensione alle imprese di cui al comma 1 dei benefici previsti dalla legge n. 196 del 1997 e degli altri incentivi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente per l'assunzione di lavoratori all'interno dei limiti previsti per i fondi relativi alla legge n. 196 del 1997.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono promuovere e partecipare alla elaborazione dei patti territoriali finalizzati alla promozione dello sviluppo locale ecososte-

nibile all'interno dei limiti previsti per i fondi relativi alla legge n. 196 del 1997.

- 58. 600** (ex 54. 6). Gardiol, Scalia.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, dopo le parole: degli incentivi aggiungere le seguenti: delle agevolazioni fiscali.*

- 58. 5.** (ex 54. 3.) Burani Procaccini, Baia-monte, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 1, dopo le parole: norme vigenti per l'industria aggiungere le seguenti: commercio e artigianato.*

*Conseguentemente sopprimere le parole da: così come fino alla fine del comma.*

- 58. 6.** (ex 54. 10.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 10, punto 20, del Decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "impartite da insegnanti a titolo personale" sono aggiunte le seguenti: "rese per conto di enti pubblici ad assistiti o nell'espletamento di attività di formazione professionale erogate da enti locali, istituzionali, aziende speciali, consorzi, società a capitale pubblico maggioritario.

- 58. 7.** (ex 54. 8.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Il decreto deve individuare specificamente i settori d'intervento delle imprese sociali beneficiarie degli interventi di cui al comma precedente.

- 58. 8.** (ex 54. 4.) Burani Procaccini, Baia-monte, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres.